



1015 - 5 NOV. 2004

**Oggetto:** Articolo 15 del d.lgs 276/2003 "Situazione del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro al fine di assicurare la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro e realizzare l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Regione Lombardia.

### LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro, di concerto con l'Assessore al personale, demanio, patrimonio ed informatica;

**VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con il quale è stato disposto il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;

**VISTA** la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro", con la quale la Regione Lazio ha inteso disciplinare le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori;

**VISTA** la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" con la quale la Regione Lombardia ha inteso disciplinare le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori;

**VISTA** la legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica" con la quale la Regione Lazio, al fine di favorire lo sviluppo dell'informaticizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale ha promosso la creazione del sistema informativo regionale, di seguito denominato SIR, quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione, degli enti dipendenti regionali e degli enti locali nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati ed ha affidato alla società Laziomatica S.p.A. la gestione di detto sistema;

**VISTO** il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante "Norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

**VISTO** il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" attraverso il quale sono stati individuati: a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e



1015 - 5 NOV. 2004

6

offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata;

**VISTA** la raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il curriculum vitae;

**VISTO** l'accordo del 11 luglio 2002 in Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)";


**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**VISTO** il documento "L'e-government per un federalismo efficiente", approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", con la quale, al fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è stato delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera;

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" con il quale si è inteso promuovere interventi finalizzati ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori;

**VISTO**, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera g), del dlgs 276/2003 che definisce la borsa continua nazionale del lavoro (BCNL) quale "sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un



1015 - 5 NOV. 2004

6

lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

**VISTO**, in particolare l'articolo 15, comma 1, del dlgs 276/2003, con il quale viene costituita la BCRL, "quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.....alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese";

**VISTO**, in particolare l'articolo 15, comma 4, del dlgs 276/2003, che definisce puntualmente gli ambiti in cui si articolano i servizi della BCNL, individuando un livello nazionale finalizzato alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; alla interoperabilità dei sistemi regionali; alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro ed un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; definisce e realizza il modello di servizi ai lavoro; coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione;

**VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" con la quale si è inteso promuovere, fra l'altro: a) l'apprendimento in tutto l'arco della vita, assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b) l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

**RAVVISATA** la necessità, di attivare, in tempi brevi, avvalendosi dei soggetti giuridici strumentali (Agenzia Lazio Lavoro, Laziomatica S.p.A., Laziodisu, PROTEO S.p.A., ecc.) e secondo una logica di collaborazione e di interazione con altri soggetti istituzionali (amministrazioni locali, INPS, INAIL, enti bilaterali, Direzioni provinciali del Lavoro, ecc.) la sperimentazione e l'attivazione su scala regionale della BCRL assicurandone piena funzionalità con la BCNL attraverso una precisa "vision" metodologica che:

- 1) definisca i servizi principali della BCRL per l'attività di supporto all'incontro domanda/offerta di lavoro;
- 2) definisca i servizi implementabili, in ragione dell'esistenza della BCRL, ritenuti utili;
- 3) definisca le relazioni, tra la BCNL, la BCRL ed il sistema informativo regionale per il lavoro (SIREIL), che richiedono un adeguamento delle componenti locali del Sistema informativo nazionale del lavoro (SIL) ai fini dell'effettivo funzionamento della BCNL e della BCRL, sia in termini organizzativi che strumentali;

**TENUTO CONTO CHE** grazie alla nuova BCNL, sarà possibile conoscere, in tempo reale, la posizione di ciascuno rispetto al lavoro e che ciò consentirà di erogare tempestivamente i servizi di orientamento a chi cerca lavoro e di indirizzare le attività di formazione secondo gli effettivi bisogni dei cittadini e delle imprese;



3

1015 - 5 NOV. 2004 (9)

**CONSIDERATO CHE**, in attuazione della sopramenzionata normativa la Regione Lombardia ha promosso la costituzione del nuovo portale internet "borsalavorolombardia.net", dedicato al mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con l'obiettivo di integrare i sistemi pubblici e privati presenti sul territorio, definire e realizzare un modello regionale di servizi al lavoro e cooperare con l'ambito nazionale per la definizione di standard operativi e di intercomunicazione tra i livelli regionali;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Lombardia, tenuto conto di quanto previsto dal sistema BCNL:

1. ha sperimentato la creazione di un sistema di servizi per il lavoro attraverso la definizione di standard e strumenti per la creazione di reti di servizi con particolare riferimento all'integrazione pubblico/privato;
2. ha realizzato il nodo regionale della borsa lavoro della Lombardia quale strumento di incontro tra domanda ed offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro e la realizzazione di una rete di servizi a supporto delle attività di operatori ed enti;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Lazio e la Regione Lombardia intendono fondare lo sviluppo dei propri modelli di servizi sul principio della centralità della persona, che deve essere posta nelle condizioni di scegliere liberamente i servizi più adeguati alla propria persona, di accedere a tutte le opportunità che il mercato del lavoro offre e di valorizzare le proprie competenze ed aspirazioni, sul principio dell'integrazione da intendersi come collaborazione finalizzata e programmata tra più soggetti e come insieme coerente di interventi ed azioni;

**CONSIDERATO** che il Piano d'azione regionale per l'occupazione della Regione Lombardia punta alla valorizzazione del partenariato interregionale, nell'ottica di favorire un approccio globale al mercato del lavoro e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di massima occupazione;

**ATTESO CHE** sia la Regione Lazio che la Regione Lombardia intendono valorizzare forme di partenariato funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, soprattutto allo scopo di ridurre le criticità presenti sul mercato del lavoro e, in tal senso, ritengono importante valorizzare e condividere i sistemi, gli strumenti e le iniziative, al fine di ottimizzare gli investimenti e di creare iniziative idonee e diretti a sviluppare la rete di servizi per il lavoro anche in considerazione della politica del riuso da parte delle pubbliche amministrazioni delle soluzioni informatiche sviluppate;

**ATTESO CHE**, alla luce di quanto sopra, i programmi della Regione Lazio e della Regione Lombardia possono trovare momenti di integrazione al fine di massimizzare i risultati in termini di efficacia e di piena utilizzabilità delle risorse disponibili;

**CONSIDERATO CHE** la piena attuazione della BCNL è vincolata all'emanazione di una serie di provvedimenti ministeriali che stabiliscano gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio, i modelli di rilevazione statistica, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, le modalità di trasferimento dei dati da parte dei servizi competenti alle Direzioni Provinciali del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;

**CONSIDERATO CHE** le attività oggetto del protocollo d'intesa (allegato A), con riferimento agli aspetti economici ed operativi, saranno di volta in volta formalizzate, tenendo conto, in particolare delle attività in essere nella Regione Lazio e nella Regione Lombardia, nonché della possibilità uguale di coordinare ed integrare, per quanto possibile, i due sistemi regionali;



1015 - 5 NOV. 2004

6

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali ;

All'unanimità

### DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare, avvalendosi dell'assistenza tecnica dei propri soggetti strumentali Agenzia Lazio Lavoro, Lziodisu, Laziomatica S.p.A. e "Proteo" S.p.A., il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del dlgs 276/2003, al fine di assicurare la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro e realizzare l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
3. di prevedere la convocazione, almeno con cadenza trimestrale, delle parti sociali ed istituzionali, al fine di monitorare lo stato di attuazione del nodo regionale della borsa continua del lavoro di cui al punto 2, partendo dalla necessaria ricognizione dei sistemi informativi esistenti a livello locale;
4. di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Lombardia (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere dal Presidente della Regione Lazio;
5. di stabilire che la presente delibera sia pubblicata sul BUR Lazio e diffusa tramite il sito internet [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it).

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



AllegatoA.doc

8 NOV. 2004



5

9



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La REGIONE LOMBARDIA, rappresentata dal Presidente Roberto FORMIGONI e la REGIONE LAZIO, rappresentata dal Presidente Francesco STORACE, di seguito denominate "Parti"

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con il quale è stato disposto il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro", con la quale la Regione Lazio ha inteso disciplinare le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" con la quale la Regione Lombardia ha inteso disciplinare le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante "Norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" attraverso il quale sono stati individuati: a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata;

VISTA la raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il curriculum vitae;

1



Il presente allegato è composto di 5 pagine



VISTO l'accordo del 11 luglio 2002 in Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il documento "L'e-government per un federalismo efficiente", approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 30/2004

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" con il quale si è inteso promuovere interventi finalizzati ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera g), del dlgs 276/2003 che definisce la borsa continua nazionale del lavoro (BCNL) quale "sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

VISTO, in particolare l'articolo 15, comma 1, del dlgs 276/2003, con il quale viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro (BCNL), "quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.....alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese";

VISTO, in particolare l'articolo 15, comma 4, del dlgs 276/2003, che definisce puntualmente gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro, individuando un livello nazionale finalizzato alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; alla interoperabilità dei sistemi regionali; alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro ed un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione



 2

professionale" con la quale si è inteso promuovere, fra l'altro: a) l'apprendimento in tutto l'arco della vita, assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b) l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

RAVVISATA la necessità della Regione Lazio, di attivare, in tempi brevi, avvalendosi dei soggetti giuridici strumentali (Agenzia Lazio Lavoro, Laziomatica S.p.A., Laziodisu, Proteo S.p.A., ecc.) e secondo una logica di collaborazione e di interazione con altri soggetti istituzionali (amministrazioni locali, INPS, INAIL, enti bilaterali, Direzioni provinciali del Lavoro, ecc.) la sperimentazione e l'attivazione su scala regionale della BCRL assicurandone piena funzionalità con la BCNL attraverso una precisa "vision" metodologica che:

- 1) definisca i servizi principali della BCRL per l'attività di supporto all'incontro domanda/offerta di lavoro;
- 2) definisca i servizi implementabili, in ragione dell'esistenza della BCRL, ritenuti utili;
- 3) definisca le relazioni, tra la BCNL, la BCRL ed il sistema informativo regionale per il lavoro (SIREIL), che richiedono un adeguamento delle componenti locali del Sistema informativo nazionale del lavoro (SIL) ai fini dell'effettivo funzionamento della BCNL e della BCRL, sia in termini organizzativi che strumentali;

TENUTO CONTO CHE grazie alla nuova BCNL, sarà possibile conoscere, in tempo reale, la posizione di ciascuno rispetto al lavoro e che ciò consentirà di erogare tempestivamente i servizi di orientamento a chi cerca lavoro e di indirizzare le attività di formazione secondo gli effettivi bisogni dei cittadini e delle imprese;

CONSIDERATO CHE, in attuazione della sopramenzionata normativa la Regione Lombardia ha promosso la costituzione del nuovo portale internet "borsalavorolombardia.net", dedicato al mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione, con l'obiettivo di integrare i sistemi pubblici e privati presenti sul territorio, definire e realizzare un modello regionale di servizi al lavoro e cooperare con l'ambito nazionale per la definizione di standard operativi e di intercomunicazione tra i livelli regionali;

CONSIDERATO CHE la Regione Lombardia, tenuto conto di quanto previsto dal sistema BCNL:

1. ha sperimentato la creazione di un sistema di servizi per il lavoro attraverso la definizione di standard e strumenti per la creazione di reti di servizi con particolare riferimento all'integrazione pubblico/privato;
2. ha realizzato il nodo regionale della borsa lavoro della Lombardia quale strumento di incontro tra domanda ed offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro e la realizzazione di una rete di servizi a supporto delle attività di operatori ed enti;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio e la Regione Lombardia intendono fondare lo sviluppo dei propri modelli di servizi sul principio della centralità della persona, che deve essere posta nelle condizioni di scegliere liberamente i servizi più adeguati alla propria persona, di accedere a tutte le opportunità che il mercato del lavoro offre e di valorizzare le proprie competenze ed aspirazioni, sul



*[Handwritten signature]*  
3





- fornire la necessaria assistenza tecnica alla Regione Lazio ed ai suoi soggetti giuridici strumentali (Agenzia Lazio Lavoro, Laziodisu ed alla Proteo S.p.A.), nella fase dello start-up, per l'efficace riutilizzo del modello borsalavorolombardia.net, anche al fine di supportare il trasferimento di metodologie, soluzioni standard e strumenti per la creazione di un'efficiente rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego;
- a fornire l'assistenza tecnica alla Laziomatica S.p.A. al fine della implementazione del pacchetto applicativo, completo di licenze d'uso "borsalavorolombardia", in ambiente operativo all'uopo predisposto dalla Laziomatica S.p.A., in stretto raccordo con l'Agenzia Lazio Lavoro e la Laziodisu;

La Regione Lazio si impegna, inoltre, a:

- a riservare una quota delle risorse dei fondi comunitari, nel quadro della programmazione 2000-2006, alla sperimentazione ed avvio delle attività di sistema concordate, di cui ai punti precedenti ovvero gli strumenti innovativi progettati e condivisi;
- mettere in atto ogni altra azione tesa al raggiungimento degli obiettivi condivisi al fine di massimizzare l'efficacia e l'integrazione degli interventi.

Al fine di garantire l'implementazione ed il monitoraggio delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le parti convengono di individuare i seguenti referenti: per la Regione Lombardia il ..... o un suo delegato; per la Regione Lazio il ..... o un suo delegato.

Le parti infine concordano nel demandare a successive convenzioni o intese, anche di carattere oneroso, la regolamentazione dei reciproci rapporti derivanti dalla realizzazione di particolari tipologie di interventi.

L'efficacia della presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione fino al .....

Sulla scorta dei risultati raggiunti le Parti potranno rinegoziarne il contenuto dopo il .....

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li .....2004



Per la Regione Lombardia

Per la Regione Lazio

\_\_\_\_\_  
(Roberto FORMIGONI)

\_\_\_\_\_  
(Francesco STORACE)



Handwritten signature and the number 5.

